

3.3.11 Lo scopo da perseguire è quello di tutelare l'ambiente e di assicurare alle imprese europee condizioni operative e competitive realistiche, rivedendo profondamente i contenuti degli accordi.

4. Osservazioni del CESE

4.1 Il CESE ha seguito con molta attenzione le iniziative che la Commissione ha promosso, soprattutto negli ultimi anni, per ricollocare al centro dell'interesse comunitario il settore del tessile e dell'abbigliamento. In particolare rileva che la presentazione delle migliori pratiche, nei vari campi dell'innovazione, della commercializzazione e del marketing, ha stimolato il dibattito da parte del pubblico, assai numeroso, presente ai convegni recentemente organizzati a Bruxelles dalle diverse Direzioni Generali⁵.

4.2 Purtroppo, le ricadute a livello locale di queste stimolanti iniziative sono state inferiori alle attese. E ciò ci fa riflettere, ancora una volta, sui modi attraverso i quali possiamo utilizzare i valori della conoscenza e dell'informazione, per poi diffonderli più ampiamente a tutti gli interessati.

4.2.1 Un forte coinvolgimento delle associazioni di categoria dei datori di lavoro e dei lavoratori, a tutti i livelli, deve far seguito e strutturare l'intero processo di innovazione.

4.2.2 Solo una collaudata politica di concertazione tra le parti sociali, anche attraverso le esperienze degli enti bilaterali⁶, e un comune lavoro di sostegno alla evoluzione del settore possono consentire di far fronte alla sfida della globalizzazione che, soprattutto nei confronti di questo comparto, "... suscita reali inquietudini ...", come ha giustamente affermato il Commissario LAMY.

5

Convegno del 15 ottobre 2002 "L'industria europea dell'abbigliamento entra nell'alta tecnologia", centro Borschette-Bruxelles. Convegno del 20 marzo 2003 "L'avvenire del tessile e dell'abbigliamento in un'Europa allargata". Convegno del 5 e 6 maggio 2003 "L'avvenire del tessile e dell'abbigliamento dopo il 2005" - Charlemagne-Bruxelles.

6

Gli enti bilaterali sono costituiti da rappresentanti di piccoli imprenditori e di lavoratori che, attraverso il principio della reciproca mutualità, intervengono per finanziare azioni di assistenza, di aggiornamento e di innovazione, per titolari e dipendenti di micro e di piccole imprese.

4.3 "La competitività industriale è uno dei settori chiave in cui L'Unione europea e gli Stati membri hanno un ruolo attivo, al fine di raggiungere gli obiettivi fissati nella strategia di Lisbona ...". Così si esprime il Consiglio Industria del 27 novembre 2003 (GU C 317 del 30.12.2003, pag. 2). Il settore oggi più esposto al fenomeno della deindustrializzazione, che accompagna i nuovi aspetti del commercio mondiale, è, senza dubbio, quello del tessile.

4.3.1 Soprattutto per questi motivi il settore del tessile si trova ad affrontare un processo permanente di ristrutturazione e di modernizzazione, accanto ad un accentuato rallentamento dell'attività economica, della produzione e dell'occupazione. Eppure è un settore strategico, che continua a dare occupazione, in particolare alla componente femminile. Consapevole del valore di questo settore, il Consiglio, nelle sue conclusioni, sopra citate, invita la Commissione a riferire, anteriormente al luglio 2004, sulle iniziative che potrebbero fare oggetto di un piano di azione a sostegno del tessile.

4.4 A parere del Comitato, la Commissione, sulla base anche delle considerazioni svolte nel suo documento, dovrebbe affrontare, in tempi molto brevi e con rinnovata attenzione:

4.4.1 la riapertura dei negoziati sull'Agenda di sviluppo di Doha, rafforzando il proprio documento [COM(2003) 734 del 26 novembre 2003] secondo alcune chiare indicazioni che provengono dal mondo del lavoro, dagli imprenditori e dai consumatori⁷.

4.4.2 Il ruolo della dogana nella gestione integrata delle frontiere esterne⁸, con le indicazioni espresse dal Comitato nel suo parere⁹, e con gli altri suggerimenti che fanno parte di questo parere.

⁷ Cfr. l'audizione del 21 gennaio 2004 e le conclusioni nel punto 13.

⁸ COM(2003) 452 del 24 luglio 2003.

⁹ CESE 316/2004 (INT/208), relatore SIMPSON.

4.4.3 Le norme di origine nei regimi commerciali preferenziali, COM(2003) 787, per stabilire i livelli dei dazi, che nasceranno dal nuovo ciclo di negoziati multilaterali, dagli accordi di libero scambio, e dal sostegno allo sviluppo sostenibile. Occorre inoltre definire, come più volte richiamato in questo parere, "procedure di gestione e meccanismi di controllo e di salvaguardia per garantire l'uso onesto dei regimi preferenziali, in modo da preservare gli ambienti economici e proteggere, contro gli abusi, gli interessi finanziari in gioco"¹⁰.

4.4.4 I termini del partenariato con la Cina¹¹, nel quale diverse risorse comunitarie sono destinate ad aumentare la concorrenza tra quel paese e l'UE (Programma di formazione per giovani imprenditori, sviluppo della formazione professionale, cap. B7-3).

4.4.5 Predisporre un programma comunitario, dotato delle risorse adeguate, per il sostegno alla ricerca, all'innovazione, anche a quella non tecnologica, e alla formazione professionale del settore (adattabilità, soprattutto dei piccoli imprenditori e della forza lavoro, al nuovo contesto internazionale e alle esigenze dei consumatori). Tale principio viene peraltro chiaramente espresso dal Parlamento europeo nella sua risoluzione sul futuro del tessile e dell'abbigliamento approvata nel mese di febbraio u.s.

4.4.6 Misure a tutela dei consumatori, i quali stanno sviluppando una crescente consapevolezza riguardo ai potenziali effetti sulla salute di alcuni prodotti, che sono spesso a contatto della pelle, anche in relazione alla crescente diffusione delle allergie da contatto, o di altri disturbi di carattere cutaneo¹². È sulla scia di quanto avvenuto nella normativa europea per la trasparenza nel settore alimentare, che è necessaria l'introduzione di una norma analoga, che permetta al consumatore di conoscere, mediante una etichettatura obbligatoria, l'indicazione della provenienza del filato, del tessuto e dove è stato confezionato il capo finito.

4.5 È vero che l'introduzione di una etichetta obbligatoria "Made in ..." potrebbe contribuire a convincere i consumatori che, quando acquistano un indumento, pagano un prezzo che corrisponde agli standard di produzione e di stile applicati dal paese di origine, ma la proposta della Commissione di scrivere "Made in Europe" non convince. Un marchio unico europeo non distingue le

¹⁰ Cfr. COM(2003) 787 def. del 18 dicembre 2003.

¹¹ COM(2003) 533 del 10 settembre 2003.

¹² Circa 1.000 sono le sostanze chimiche maggiormente utilizzate, su un totale di 5.000 che concorrono nel settore del tessile. A queste si aggiunge una quantità non definita di miscele eterogenee di più sostanze, alcune delle quali tossiche. Esse vengono utilizzate per la tinteggiatura e per altre trasformazioni del tessuto. Nell'UE le sostanze tossiche vengono preventivamente selezionate, scartate o trattate, conformemente alla legislazione ambientale e sanitaria. La relativa imputazione dei costi resta a carico delle imprese europee

specificità e le eccellenze produttive dei singoli paesi: "Uniti nella diversità". Per i vari prodotti, del tessile, della meccanica, dei profumi, dell'elettronica, si potrebbe ipotizzare un'etichetta obbligatoria: "Made in France-UE, "Made in Italy-UE" ...

4.5.1 In merito alle alternative contenute nella proposta della Commissione, in tema di marchi di origine, è importante, secondo il Comitato, seguire l'approccio che prevede l'obbligatorietà dell'etichetta, sia sui prodotti importati, sia su quelli realizzati nel Mercato interno, quando detti prodotti siano commercializzati nell'Unione europea. In questo modo, oltre a tutto, sarà più agevole orientare il consumatore verso l'acquisto di prodotti che siano etici, non solo nelle qualità intrinseche, ma anche in termini di rispetto dei diritti dei lavoratori nei processi produttivi.

4.6 La cultura sulla "Responsabilità sociale delle imprese" deve, da una parte, consolidarsi come modello europeo, ma è necessario che sia estesa anche ai paesi in via di sviluppo, attraverso strumenti concreti, che abbiano la loro verifica a livello dei consumatori, e quindi assumano rilevanza negli aspetti commerciali¹³.

4.7 Le normative ambientali e la legislazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, già in vigore nei processi produttivi, devono, sempre più, divenire evidenti per il consumatore finale, per costituire uno stimolo al vantaggio competitivo.

4.7.1 La posizione molto chiara dell'Unione in tema di sviluppo sostenibile e, quindi, di rispetto del protocollo di Kyoto, nei tempi convenuti, può avere successo e può trovare favorevole il mondo produttivo europeo, se si coniuga con il riconoscimento e con il rispetto degli sforzi che questi impegni comportano. Non tenere conto o non intervenire per evitare la concorrenza sleale, oltre a non favorire la diffusione di una cultura del progresso, radicata negli imprenditori e nei lavoratori europei, potrebbe sempre più incoraggiare la deindustrializzazione del nostro Continente, a vantaggio di alcune multinazionali del commercio¹⁴, che possono utilizzare la produzione che si attua in paesi meno sensibili al nostro principio, che ci ricorda che facciamo parte di una "Economia sociale di mercato".

¹³ Cfr COM(2004) 101 del 10.02.2004. Comunicazione della Commissione: Costruire il nostro avvenire comune. Partenariato mondiale, punto C (pag.7) versione francese.

¹⁴ Cfr, Eurostat: Il PIL nel mondo. Del PIL mondiale, che ammontava, nel 2002 a 34.000 miliardi di €, oltre il 55% era detenuto da circa 45.000 multinazionali.

4.7.2 Gli sforzi compiuti dalla Commissione, per la riduzione dei consumi energetici, anche attraverso la diffusione della "Progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia"¹⁵, può con il tempo realizzarsi, se le industrie europee, in particolare quelle tessili e dell'abbigliamento, potranno ancora disporre di un mercato e, quindi, di macchinari per la produzione¹⁶. In caso contrario non ci resterebbe che estendere la proposta ad alcuni paesi, considerati in via di sviluppo, perché possano migliorare il consumo energetico dei macchinari che contribuiscono alla realizzazione dei loro prodotti.

4.8 Il Comitato chiede che, anche a livello europeo, venga dedicata una costante attenzione alle micro e alle piccole imprese, molto diffuse in questo settore, soprattutto in relazione ad un sistema finanziario, come quello attuale, che tende a privilegiare la grande impresa. Il Comitato riconosce altresì gli sforzi compiuti dalla Commissione, per evidenziare i problemi della micro e della piccola impresa e per sviluppare lo spirito imprenditoriale nella cultura europea¹⁷.

4.9 Il Comitato, accanto alla riduzione dei paesi che possono beneficiare dell'SPG, come sopra richiamato, ritiene che le tariffe doganali oggi applicate dall'UE, fra le più basse del mondo, non debbano essere ridotte ulteriormente, fino a quando alcuni paesi, con esportazione di prodotti del tessile e dell'abbigliamento, molto competitivi, non abbiano raggiunto un livello analogo. Il criterio della Reciprocità ovvero della "Comparabilità di accesso ai mercati mondiali, con le condizioni d'importazione che l'Unione europea applicherà a partire dal 2005" è anche la raccomandazione del Parlamento europeo nella sua risoluzione del settore tessile e dell'abbigliamento nell'Unione europea del 29 gennaio 2004.

4.9.1 Per sradicare i gravi problemi della pirateria e della contraffazione vanno rafforzati i controlli doganali alle frontiere e ipotizzate nuove misure di cooperazione doganale.

4.9.2 Il Comitato condivide la forte preoccupazione delle categorie interessate per l'incidenza delle frodi e reputa che si dovrebbero adottare tutte le misure possibili per ridurle. Le Agenzie delle dogane hanno più volte sottolineato di non avere un numero sufficiente di persone per controllare le merci in transito, soprattutto nei porti. Nel porto di Napoli, ad esempio, arrivano

¹⁵ Proposta di direttiva COM(2003) 453 del 1° agosto 2003.

¹⁶ Cfr. parere del Comitato TEN/160.

¹⁷ Cfr., fra gli altri, i documenti: COM(2001) 98 del 1° marzo 2001; COM(2001) 366 del 18 luglio 2001; COM(2003) 21 del 21 gennaio 2003; COM(2002) 345 del 1° luglio 2002; COM(2001) 122 del 7 marzo 2001; COM(2002) 68 del 6 febbraio 2002; COM(2003) 27 del 21 gennaio 2003.

mediamente 1000 *container* al giorno e vi sono solo 3 persone che effettuano i controlli. La media dei *container* aperti (solo aperti, senza ispezione all'interno) è inferiore all'1%!

4.9.3 Alla luce di questa situazione, aggravata da notizie di frodi, pianificate dalla malavita che influenza le attività di molti porti in Europa, si potrebbe ipotizzare la soluzione di concentrare prodotti definiti in porti determinati ed attrezzati, sui quali organizzare, accanto ad un miglior controllo dell'Agenzia delle dogane, quello di rappresentanti delle categorie.

4.9.4 In tal senso, almeno nella sostanza, si esprime il Parlamento europeo al punto 11 della sua risoluzione, quando invita la Commissione ad incoraggiare e assistere i produttori, affinché costituiscano una rete di vigilanza e informazione, volta ad identificare la provenienza dei prodotti oggetto di pirateria o contraffatti, al fine di eliminarli dal mercato.

4.9.5 Un'altra soluzione potrebbe essere quella di far arrivare i *container*, piombati, nelle province di destinazione, in modo da ridurne drasticamente il numero, per poter effettuare controlli più adeguati.

4.10 Anche gli Stati dai quali provengono le merci devono essere invitati a migliorare i controlli. I paesi che si rendono complici di azioni fraudolente, utilizzando meccanismi di controllo inefficaci, dovrebbero vedersi revocato temporaneamente il beneficio di esportare a condizioni vantaggiose. Il solo sistema dell'SPG, così largamente utilizzato nel tessile e nelle confezioni costa all'UE 2,2 miliardi di euro all'anno, a titolo di mancata riscossione dei dazi doganali e, specularmente, rappresenta, per i paesi che lo utilizzano, un beneficio annuo di pari entità. Di fronte ad agevolazioni di tale portata, che spesso incidono sulla crisi occupazionale di molte regioni dell'Europa, si deve riconoscere all'UE il diritto di stabilire i termini e le condizioni alle quali tali agevolazioni vengono concesse¹⁸.

4.10.1 Il Comitato è perfettamente consapevole che, nella realtà dei fatti, le frontiere dell'UE non coincidono necessariamente con i confini fisici degli Stati membri, ma si situano, in maniera crescente nel territorio dei paesi da cui provengono le sue importazioni. Su tale argomento il CESE ha già espresso un suo parere¹⁹.

18

Cfr. parere del Comitato 313/2004 (REX/141) punti 6.6.5.1.

19

CESE 316/2004 (INT/208), relatore SIMPSON.

4.11 Le attuali norme sull'origine sono troppo complesse e di difficile attuazione²⁰, vengono facilmente fraintese e richiedono un'approfondita conoscenza di molti testi giuridici. Esse rappresentano, oggi, un ostacolo al commercio e un forte incitamento alla frode. Il più delle volte i paesi beneficiari fungono solo da luogo di transito, per i prodotti provenienti da paesi non beneficiari.

4.12 Il Comitato invita la Commissione, in particolare la DG Commercio, a definire standard chiari, per quanto riguarda le agevolazioni da concedere ai paesi in via di sviluppo, soprattutto nella tutela dei diritti dei lavoratori, nella protezione dell'ambiente, nella repressione del traffico di stupefacenti, nel rispetto dei diritti umani fondamentali, nello sviluppo sostenibile e negli altri importanti aspetti che riguardano la difesa dei consumatori e il benessere degli animali.

4.13 Per quanto riguarda la Tariffa doganale comune (TDC) il Comitato si rende conto che anche l'ultimo regolamento 1789/2003, che modifica il regolamento 2658/87, entrato in vigore il 1° gennaio 2004, è frutto di una serie di compromessi, nella fissazione della tariffa doganale comune, compromessi che rendono difficile e complessa la sua applicazione e che, di conseguenza, favoriscono la frode e l'elusione. Alla voce: Indumenti e accessori di abbigliamento, che corrisponde ai codici 61, 62, 63, vi sono 466 voci merceologiche, di queste 398 hanno una tariffa del 12%, le altre 68 hanno tariffe che vanno, dall'esenzione totale, ad aliquote del 2%; 4%; 5,3%; 6,2%; 6,3%; 6,5%; 6,9%; 7,2%; 7,5%; 7,6%; 7,7%; 8%; 8,9%; 10%; 10,5%. Anche gli altri codici: 64 (Calzature, Ghettoni); 65 (Cappelli e loro parti); 66 (Ombrelli) e 67 (Piume e Fiori artificiali) hanno tariffe che vanno dall'1,7%; al 2,2%; al 2,7%; al 4,7%; al 5%; al 5,2%; al 7% e all'8%.

4.13.1 Su un totale di 1516 voci, nei codici che vanno, per il tessile, confezioni e calzature dal 50 al 67 NC (Nomenclatura comune) vi sono oltre 20 livelli tariffari. Avere tutte queste tariffe, così ravvicinate, rappresenta solo un problema e dimostra la debolezza di un sistema, che potrebbe essere più razionale e meno soggetto alle pressioni di centri economici, che massimizzando un loro guadagno, creano solo inconvenienti a moltissime aziende. Il Comitato ritiene che la fissazione di un numero limitato di aliquote (3 o 4 al massimo) ridurrebbe notevolmente le frodi e semplificherebbe enormemente il sistema.

4.14 Il Comitato annette un'importanza particolare alla promozione del rispetto delle norme fondamentali del lavoro e dell'equo commercio, alla tutela dell'ambiente e alla lotta al traffico degli stupefacenti. L'attuale sistema SPG (Sistema di preferenze generalizzate) se da una parte riduce del 40% i dazi della Tariffa doganale comune (TDC), consentendo a tutti i paesi in via di sviluppo di

esportare i loro prodotti del tessile, dell'abbigliamento e della calzatura, nei paesi europei a dazi inferiori al 5%, se si impegnano a rispettare le clausole sociali ed ambientali, dall'altra si è dimostrato inefficace a raggiungere gli obiettivi di moralizzazione. Risulta, fra l'altro, che il regime speciale di incentivazione inteso a combattere il traffico di droga, di cui hanno beneficiato 12 paesi, non abbia avuto alcun impatto sulla limitazione del traffico stesso, mentre molte piccole imprese europee hanno dovuto interrompere la loro attività, a causa di una concorrenza insostenibile, frutto di costi di produzione totalmente non comparabili con quelli imposti da una regolamentazione moderna, attenta a perseguire uno sviluppo sostenibile²¹.

4.15 Il CESE ritiene che si debba rafforzare l'impegno del Consiglio, della Commissione e del Parlamento europeo per escludere dalle preferenze generalizzate tutti quei paesi che, pur avendo necessità di esportare in Europa i loro prodotti del tessile, dell'abbigliamento e della calzatura, non rispettano i diritti fondamentali dell'OIL²² (Organizzazione internazionale del lavoro)²³.

4.16 Il Comitato è convinto che il PIL pro capite non può essere l'unico criterio utilizzato per determinare l'ammissibilità di un paese ad essere inserito nelle riduzioni previste dall'SPG per il settore del tessile: condivide anche la preoccupazione, espressa in varie sedi, che una parte eccessiva dei benefici vada attualmente agli Stati che ne hanno meno bisogno. Per garantire che l'assistenza fornita, nel quadro dell'SPG, sia concentrata sui paesi che ne hanno più bisogno, il Comitato raccomanda di escludere dal sistema le seguenti categorie di paesi:

- gli Stati membri dell'OPEC²⁴,
- gli Stati che non sono definiti "paesi in via di sviluppo" dalle Nazioni Unite,
- gli Stati che hanno un programma di armamento nucleare,
- gli Stati che costituiscono paradisi fiscali,
- gli Stati che hanno sottoscritto accordi bilaterali o regionali con l'UE²⁵,
- gli Stati che non rispettano i diritti fondamentali dell'OIL/BIT²⁶.

²¹ Cfr. Parere SPG REX/141, punti 6.6.2.; 6.6.2.1; 6.6.2.2; 6.6.2.3

²² C29-Sul lavoro forzato; C87- Sulla libertà sindacale e la protezione del diritto sindacale; C98- Sul diritto di organizzazione e di contrattazione collettiva; C100- Sulla parità di retribuzione; C 105- Sull'abolizione del lavoro forzato; C111- Sulla discriminazione (impegno e professione); C138- Sull'età minima; C182- Sulle forme peggiori di lavoro minorile.

²³ Cfr SPG REX/141 punti 6.6.2.3

²⁴ Venezuela, Algeria, Nigeria, Libia, Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Qatar, Kuwait, Iraq, Iran, Indonesia.

²⁵ Cfr. CESE 313/2004 (REX/141) (Sistema di preferenze generalizzate) punto 6.6.1.2.

²⁶ Ibidem

4.17 Anche i poli tecnologici e i centri di innovazione diffusi nei paesi dell'Unione, devono contribuire a rafforzare i collegamenti in rete e la disseminazione delle esperienze con gli imprenditori del settore, le università e le organizzazioni della società civile.

4.18 Il tessile tecnico, quello ad alta tecnologia ed il calzaturiero tecnico acquistano sempre più quote di mercato nei paesi europei e nel mondo. Le piccole e medie imprese europee, grazie ad una consolidata esperienza di base possono svolgere oggi, e nel futuro, un ruolo importante nella produzione di capi, che sintetizzano i risultati di nuovi processi chimici e sviluppano nuove tecnologie.

4.19 È necessario, a giudizio del CESE, sperimentare e realizzare azioni concertate tra la Commissione e gli Stati membri per finanziare e sostenere una pluralità di servizi avanzati, che migliorino le *performance* delle imprese, così da favorire l'incontro tra la domanda e l'offerta di capi innovativi.

4.19.1 Attraverso gli interventi previsti dal Fondo sociale europeo (FSE) e quelli inseriti nel Sesto programma quadro di ricerca e sviluppo, sarebbe opportuno intensificare e approfondire la formazione di nuove figure professionali, dotate di particolari capacità tecnico-operative, che possano agire, secondo opportuni progetti, come animatori di innovazione, a fianco delle PMI.

4.19.2 Tra i profili professionali necessari per aiutare le imprese a migliorare e ad ampliare la produzione di tessuti e di calzature tecniche figurano tra gli altri i seguenti: analisti di *audit* tecnologico, facilitatori di progetti di riconversione, *scouting* di nuove opportunità.

4.19.3 È convinzione del CESE che, facendo leva sulle opportunità esistenti nel territorio - vale a dire poli tecnologici, università; dialogo strutturato tra datori di lavoro, lavoratori e enti locali - le imprese e soprattutto le PMI potrebbero utilmente avvalersi della collaborazione di figure di questo tipo per ricollocarsi ad un livello tecnologico e competitivo più elevato²⁷.

4.20 Il Comitato è altresì consapevole, come del resto la Commissione e il Parlamento, che nell'Unione europea il comparto del tessile abbigliamento e calzaturiero è costituito per circa il 70% da piccole aziende (che occupano meno di 50 dipendenti), per il 20% da aziende con un organico compreso tra i 50 e i 249 dipendenti e per il restante 10% da aziende con 250 e più dipendenti. La

27

Spesso i piccoli imprenditori desidererebbero passare dalla produzione e confezionamento di capi prodotti con tessuti tradizionali, a quella di capi prodotti con tessuti nuovi tecnici o intelligenti, ma mancano delle necessarie informazioni e conoscenza dei processi tecnici e commerciali.

concentrazione di lavoro femminile è più alta che negli altri settori. La frammentazione così accentuata delle aziende, nel territorio europeo, rende evidentemente più difficili le azioni di sostegno all'innovazione e all'aggiornamento tecnologico.

4.21 Il CESE, attraverso i propri rappresentanti, che hanno un rapporto diretto con la società civile organizzata, ha più volte denunciato il continuo, incessante, fenomeno delle frodi, che interessano un'ampia gamma di merci che attraversano le frontiere comunitarie. Tra le frodi più vistose citiamo:

- le dichiarazioni non conformi ai prodotti sdoganati²⁸,
- le merci sprovviste di certificazione di conformità e che spesso risultano pericolose per i consumatori,
- le merci prodotte non rispettando i principi della proprietà intellettuale,
- le merci sottoposte a operazioni di triangolazione fra diversi Stati²⁹,
- le merci che non rispettano le regole di origine³⁰,
- le merci contraffatte, o oggetto di pirateria.

4.21.1 Il fenomeno è stato recentemente oggetto di opportune indagini statistiche. Il CESE si compiace che l'Unione europea abbia finalmente approvato un regolamento che consente di bruciare e di distruggere in dogana le merci contraffatte³¹.

4.21.2 I risultati sono, però ancora limitati, secondo il Comitato!

4.21.3 Gli stessi dirigenti delle Agenzie delle dogane lamentano l'insufficienza della regolamentazione comunitaria, che dovrebbe superare la frammentazione delle leggi dei singoli Stati, e la carenza di personale e di mezzi per far fronte ad un mercato così vasto e così attivo.

28

La percentuale del dazio doganale dipende dal tipo di prodotto importato. Spesso vengono dichiarati prodotti diversi, con dazi più bassi, rispetto a quelli effettivamente importati.

29

Libro verde "L'avvenire delle regole di origine ..." COM(2003) 787, punto 1.2.2.

30

Ibidem.

31

Regolamento CE 1383/2003 del 22 luglio 2003. Entrerà in vigore il 1° luglio 2004.

4.21.4 Nel primo semestre del 2003 più di 50 milioni di oggetti contraffatti o frutto di pirateria sono stati intercettati dalle dogane europee³². Le frodi, nel settore dei vestiti, sono raddoppiate, tra il 2000 e il 2002, nei profumi e nei cosmetici sono addirittura triplicate.³³ Si tratta però solo della punta dell'iceberg, rispetto a tutto quello che è riuscito invece a filtrare.

4.21.5 Per quanto riguarda l'origine di questi prodotti, il 66% è di provenienza asiatica: Cina e Thailandia in testa. Secondo l'affermazione del commissario BOLKESTEIN: "Tutti i prodotti della vita quotidiana sono ormai oggetto di contraffazione, non più solo i prodotti di lusso quindi sempre più le contraffazioni toccano direttamente le PMI"³⁴.

4.21.6 L'ampiezza del fenomeno mette sempre più in difficoltà le imprese europee e, spesso, costringe le piccole imprese a interrompere l'attività, dal momento che diviene per loro impossibile restare sul mercato.

5. Osservazioni specifiche

5.1 Dal 1971 la Comunità europea, prima attraverso il GATT, poi attraverso l'OMC (Organizzazione mondiale del commercio) concede riduzioni notevoli sulla Tariffa doganale comune (TDC) ai paesi in via di sviluppo.

5.1.1 I prodotti considerati non sensibili, importati nella Comunità dai PVS, sono esentati da qualsiasi dazio doganale.

5.1.2 I prodotti considerati sensibili, tra i quali: tessili abbigliamento e calzature, beneficiano di una riduzione del 20% (nel regime generale), che sale al 40%, con i regimi speciali³⁵.

5.1.3 Nel 2003 le Nazioni Unite hanno riconosciuto 116 PVS. Di fatto però i benefici concessi dall'UE sono estesi a 174 paesi³⁶.

³² IP 03/1589 del 24 novembre 2003.

³³ Ibidem

³⁴ Ibidem

³⁵ Regime speciale per la tutela dei diritti dei lavoratori; R.S. per la tutela dell'ambiente; R.S. contro la produzione e il traffico di droga.

³⁶ Allegato I al regolamento 2501/2001.

5.1.4 L'Asia è, di gran lunga, il più importante beneficiario delle agevolazioni doganali concesse dalla Comunità, con quasi il 70% del totale, nel 2002. La Cina ne utilizza, da sola, circa il 25%.

5.1.5 Le aliquote medie per il TAC (tessile, abbigliamento, calzature) imposte dall'UE per i paesi suddetti sono pari al 4,8%; quelle imposte dagli USA sono pari all'8,9%; dal Giappone del 6,6%, dal Canada al 12%. Le aliquote imposte dalla Cina ammontano al 20%, quelle applicate dalla Thailandia al 29%, dall'India al 35%, dall'Indonesia al 40%³⁷.

5.2 I produttori euro-mediterranei del TAC continuano a trovare ostacoli significativi nell'accesso ai mercati asiatici. In questi mercati gli Stati, per ostacolare gli scambi, hanno creato barriere non tariffarie che rappresentano un serio problema per tutta l'industria europea³⁸.

5.3 Nel complesso dell'industria manifatturiera dell'UE, il valore aggiunto del tessile³⁹ è di circa il 2,5%. Vi sono però paesi con medie relativamente alte: il Lussemburgo, con l'8,7%; il Portogallo, con il 6,3%; la Grecia, con il 5,1; l'Italia con il 4,6; il Belgio, con il 4,3%⁴⁰.

6. Conclusioni

6.1 Per i numerosi imprenditori europei del settore appare ingiusta e punitiva la realtà che, spesso, li costringe a soccombere, in un confronto che viene, talvolta, combattuto su un piano che non appare improntato alla lealtà, alle capacità imprenditoriali e al rispetto dei diritti dell'uomo nel lavoro.

6.1.1 Il rispetto dei diritti fondamentali del lavoro va coniugato a concreti meccanismi di controllo e di ricorso, riconosciuti all'interno dell'OMC. L'UE deve intensificare gli sforzi perché i principi dell'OIL, rivolti alla tutela dei lavoratori, diventino il punto di riferimento per l'OMC.

37

Fonte: Commissione UE.

38

Barriere non tariffarie più utilizzate: tasse o prelievi supplementari; prezzi minimi alle importazioni minimali; pratiche di valutazione doganale non pagate sui prezzi pagati per le merci importate; specifiche onerose e discriminatorie in materia di etichettatura o di marchio; regimi di autorizzazione all'importazione; difficoltose procedure di anticipazione.

39

Cod. dal 17.1 al 17.6

40

Fonte Eurostat, l'Industria manifatturiera in UE dal 1992 al 2002.

6.2 Le agevolazioni doganali andrebbero riservate solo ai 49 paesi meno sviluppati. I negoziati iniziati a Doha dovrebbero portare a situazioni di più chiara reciprocità tra la zona Pan-euro-mediterranea e i paesi asiatici.

6.3 Devono essere rafforzati i controlli alle dogane dell'Unione, con l'obiettivo di arrivare, quanto prima, ad un sistema doganale comune, coerente con la legislazione relativa al mercato interno.

6.4 Per contrastare la falsificazione e la frode, e per fornire maggiori informazioni ai consumatori è molto importante procedere all'istituzione della etichettatura d'origine (geografica, sociale, ambientale).

6.4.1 Sempre per lo stesso motivo, il CESE appoggia la proposta di elaborare una strategia che consenta di registrare la tracciabilità dei tessuti, elemento che ridurrebbe le frodi sulle regole di origine⁴¹ e sui prodotti contraffatti.

6.5 Il Comitato appoggia la Commissione negli sforzi tesi a rendere più efficaci gli strumenti di difesa commerciale, e le misure *antidumping* e antisovvenzione, e la invita altresì ad applicare le misure di salvaguardia, soprattutto in presenza di frodi denunciate e comprovate.

6.6 La Commissione deve intensificare gli sforzi perché gli ADPIC (Aspetti dei diritti di proprietà intellettuale legati al commercio) vengano garantiti all'interno dell'OMC e rispettati dagli Stati.

6.7 Deve essere incrementata la capacità di innovazione, soprattutto nelle PMI, attraverso programmi e progetti concordati a livello locale, con il contributo di tutte le forze sociali e con il coinvolgimento dei centri di ricerca. Vi sono in Europa Istituti superiori di grande tradizione nel settore del tessile. Sarebbe estremamente opportuno creare una rete di eccellenza che, tramite stretti legami con il mondo imprenditoriale e del lavoro, si colleghi alle opportunità offerte del VI Programma Quadro e attui un "Foresight Tecnologico" mirato allo sviluppo tecnologico del comparto.

41

Libro verde "Il futuro delle norme di origine nei regimi commerciali preferenziali" COM(2003) 787 del 18 dicembre 2003.

6.7.1 Uno dei punti di forza del tessile europeo, oltre alla moda e alla bellezza del capo confezionato, deve divenire la capacità di innovare, verso nuove fibre, verso tessuti compositi, arricchiti da polveri individuate dagli studi sulle nanotecnologie, che ne aumentino la funzionalità, la sicurezza, la protezione termica e la vestibilità.

6.7.2 I tessuti non tessuti, cioè i tessuti particolari, trattati con sostanze chimiche, che agiscono come collanti, stanno diffondendosi sempre più in vari settori: sport, edilizia, aeronautica, mezzi di trasporto.....e, come già richiamato, si tratta di un mercato costantemente in crescita, nel quale va individuata una diversificazione produttiva, ricca di sviluppo futuro⁴².

6.8 Il CCMI (Comitato Consultivo per le Mutazioni Industriali), ricco delle esperienze acquisite in numerosi decenni di gestione dei problemi connessi con l'evoluzione del mercato del carbone e dell'acciaio⁴³, potrebbe assumere un ruolo significativo, tra la Commissione e il comparto del tessile, per agevolare la diversificazione della produzione.

6.8.1 Si prospetta la necessità della riqualificazione del personale che perderà il proprio impiego in seguito alle ristrutturazioni. Sarebbe inoltre opportuno favorire la nascita e la crescita dell'interesse degli imprenditori verso i nuovi prodotti compositi. Uno sviluppo sostenibile del futuro si consolida solo se si aiutano i giovani a conoscere e a valutare i nuovi prodotti e a coglierne i valori di rispetto dell'ambiente. Tutto ciò si può ottenere meglio con l'aiuto degli organismi europei, come il CCMI, dotati di esperienza sociale e tecnica.

6.9 Il settore del tessile, della confezione e del cuoio rappresenta il primo settore verso il quale si rivolge la nuova politica verticale, instaurata recentemente dalla Commissione in aggiunta alle tradizionali politiche orizzontali rivolte all'industria. Appare importante a tutti gli osservatori, e in particolare a coloro che operano nel settore in veste di imprenditori o di dipendenti, che la Commissione, con il coinvolgimento degli Stati e delle parti sociali, riesca ad aiutare questo settore a evolversi tecnicamente e a superare le sfide della globalizzazione.

6.9.1 Accanto alle "piattaforme Tecnologiche" già individuate dalle politiche comunitarie⁴⁴, si potrebbe ipotizzare una quarta piattaforma, legata ai molteplici e innovativi aspetti del tessile di moderna concezione.

⁴² I tessuti in fibra di carbonio e quelli in kevlar sono più resistenti dei tradizionali metalli, oltre ad essere più leggeri e più malleabili.

⁴³ Confronta l'attività svolta dal Consiglio della CECA, confluito nel CCMI

⁴⁴ Aerospaziale, Comunicazioni e Acciaio

6.10 In tutti i paesi progrediti è in atto un processo di deindustrializzazione e, il valore aggiunto del terziario, nell'UE ha già raggiunto il 70% del totale del PIL (22% all'industria, 5% all'edilizia; 3% all'agricoltura)⁴⁵. Ma questo fenomeno non va agevolato, perché molta parte del valore aggiunto dei servizi è rivolto alle imprese o nasce dalle imprese: commercio e trasporti (21,6%); servizi finanziari e servizi alle imprese (27,2%); pubblica amministrazione (21,6%)⁴⁶.

6.11 Il CESE ritiene si debba intervenire, con tutto il peso della cultura europea, quale riassunta nell'espressione "Economia sociale di mercato" perché si modifichino le regole dell'OMC. Attualmente tali regole non permettono di interdire l'importazione di prodotti tranne nei casi che questi rappresentino un pericolo. Ma bisogna arrivare a imporre, senza indugi, il rispetto di alcune priorità sociali, ambientali ed economiche, dal momento che l'UE, nella veste di attore economico, può rendere la "governance" mondiale più efficace cercando di "... Generalizzare lo sviluppo sostenibile a livello planetario, attraverso la cooperazione internazionale e lo sviluppo di buone politiche interne⁴⁷".

6.11.1 I costi ai quali vanno incontro i paesi in via di sviluppo per attuare queste politiche di progresso potrebbero essere in parte sostenuti da programmi di cooperazione allo sviluppo, che abbiano lo scopo di migliorare i comportamenti commerciali e che siano oggetto di riesame periodico.

6.12 Probabilmente si è giunti in una fase del processo di globalizzazione in cui è necessario prestare più attenzione alle "preferenze e sensibilità collettive" espresse dai cittadini, per poter ridurre le tensioni internazionali ed evitare quei conflitti commerciali "ideologici", che sono in costante aumento e che non sembrano trovare soluzione con i meccanismi e le regole attuali.

⁴⁵ Fonte Eurostat, Struttura del valore Aggiunti Lordo, 2002.

⁴⁶ Fonte Eurostat, ibidem.

⁴⁷ COM(2004) 101 final del 10.02.2004 "Costruire il nostro avvenire comune" pag. 27 versione fr.